



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
Dott. Cinzia Caleffi	Consigliere
Dott. Francesca Lupino	Consigliere – est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad oggetto appalto di opere pubbliche, promossa da

[REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv Gianfranco Meazza che lo rappresenta e difende per procura in atti

APPELLATO

Conclusione delle parti

Nell'interesse [REDACTED]

“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta:

[REDACTED] *sospendere la sentenza n. 370/2020* [REDACTED]

- *nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 370/2020* [REDACTED]

[REDACTED] *per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado che di seguito si riportano:*



- accertata e dichiarare la presenza dei vizi e degli errori progettuali originari di cui all'appalto in premessa e meglio descritti in sede di ATP;
- accertare che la variante in corso d'opera imposta dalla Amministrazione resistente è illegittima per le motivazioni sopra esposte e per l'effetto dichiarare non tenuta l'appaltatrice alla sua sottoscrizione per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la fondatezza delle riserve apposte [REDACTED] e, per l'effetto, condannare il Comune [REDACTED] in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo indicato nelle riserve confermate nello stato finale (salvo errore € 65.497,26 oltre accessori, doc. 8), salvo veriore somma accertata in corso di giudizio o valutata da Giudice;
- accertare che la risoluzione del contratto d'appalto in premessa è avvenuta per colpa e responsabilità esclusiva del [REDACTED] e, per l'effetto, condannare la stessa Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno pari al 10% del valore dell'appalto in oggetto come determinato in contratto (salvo errore quindi € 47.430,274 (10% sul prezzo a base d'asta), oltre accessori, doc. 1), salvo veriore somma accertata in corso di giudizio o valutata in via equitativa dal Giudice;
- accertare l'illegittimità della segnalazione al casellario informatico relativo alla notizie sulla esecuzione degli appalti e, per l'effetto, condannare [REDACTED] e legale rappresentante p.t., al pagamento del risarcimento del danno pari ad € 100.000,00, per danno all'immagine e curriculare, salvo veriore somma accertata in corso di giudizio o valutata in via equitativa dal Giudice;
- condannare [REDACTED] al pagamento del corrispettivo dovuto per l'appalto integrativo affidato in data del 21/09/2015 (salvo errore quindi € 6.218,00 oltre accessori docc. 8 e 11);
- Condannare in ogni caso [REDACTED] alla rifusione delle spese liquidate a favore del CTU e corrisposte nell'ambito del procedimento per A.T.P. R.G. 3190/2016;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Nell'interesse [REDACTED]
 - respinta ogni avversa domanda;
 - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
 - nel merito, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Sassari, n. 370/2020 pubblicata il 30/03/2020 (RG 4890/2017);
 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello del 08.04.2020, regolarmente notificato, [REDACTED] ha richiesto la riforma integrale, previa sospensiva, della sentenza n. 370/2020 del Tribunale di Sassari pubblicata il 30.3.2020, con la quale erano state rigettate tutte le domande dalla medesima proposte nei confronti di [REDACTED]

La società infatti, premesso di avere sottoscritto in data 27 maggio 2015, con il Comune di [REDACTED] un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto il “completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione del fabbricato sito in [REDACTED] ai numeri civici 199,201,203,205 da adibire a struttura di ricevimento e accoglienza”, in sintesi, aveva lamentato, nel giudizio di primo grado, che il progetto presentava ab origine carenze gravi in quanto era stato sviluppato ed approvato senza tener conto della condizione del cantiere, dei pericoli ivi presenti e degli interventi e costi necessari per poter operare, circostanze che avevano reso impossibile l’ esecuzione delle opere stesse, mentre la variante in corso d’opera disposta dalla Amministrazione era illegittima in quanto rappresentava un espediente adottato non per realizzare opere imprevedibili, ma per sanare unicamente vizi originari del progetto sopra denunciati e adottata in carenza dei presupposti di fatto e di legge. Aveva dunque ritenuto [REDACTED] che la mancata esecuzione delle opere fosse addebitale a responsabilità dell’amministrazione, tanto da avere formulato tempestive e fondate riserve per far valere pretese risarcitorie, e perciò aveva denunciato la illegittimità della risoluzione del contratto d’appalto disposta dallo stesso Comune di [REDACTED] non sussistendo l’inadempimento addebitato. Aveva quindi denunciato anche l’illegittimità della segnalazione al casellario informatico relativo alle notizie sulla esecuzione degli appalti (anche in considerazione del momento in cui era stata disposta e cioè durante l’avvio del procedimento accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per la verifica delle carenze nel progetto) e l’illegittimità della richiesta di escussione della polizza fideiussoria.

[REDACTED] aveva contestato la ricostruzione dei fatti rappresentati dalla società appaltatrice e, riportando diversamente le vicende che avevano caratterizzato la fase esecutiva del contratto d’appalto dopo la sua sottoscrizione, aveva richiesto il rigetto delle domande.

Il tribunale, istruita documentalmente la causa, affermava che nessuna responsabilità precontrattuale potesse essere, anzitutto, ascritta all’amministrazione (per avere, secondo l’appaltatrice, redatto e approvato un progetto del tutto inadeguato e comunque per avere all’atto della sottoscrizione del contratto predisposto “elaborati contabili non del tutto corrispondenti a quelli con quelli forniti al momento della procedura di aggiudicazione”) non essendovi venuto a creare alcun incolpevole affidamento della società appaltatrice all’atto della stipulazione del contratto in data 27.5.2015.



Dall'esame degli atti emergeva con chiarezza che la società fosse stata resa perfettamente edotta degli elaborati progettuali, della variante adottata del 26.11.2014, dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti dalla precedente impresa e di quelli da eseguire con anche le opere provvisorie per la sicurezza del cantiere; in particolare evidenziava il tribunale che, con la sottoscrizione del contratto e financo della dichiarazione ex art 106 DPR 207/2010, [REDACTED] consapevolmente confermava, di aver esaminato il progetto, i luoghi e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, giudicando gli stessi lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati.

Rammentato che la clausola di verifica, per giurisprudenza amministrativa costante, non era di mero stile, né comportava per l'appaltatore un semplice controllo di massima sulla fattibilità del progetto, ma piuttosto una verifica completa, doveva concludersi per ritenere che se, come sostenuto dalla società, il progetto era inidoneo ed insufficiente ab origine, tali vizi dovevano essere evidenziati dall'impresa prima di accettare la sottoscrizione del contratto in seguito alla risoluzione da parte della prima aggiudicataria; se invece i vizi lamentati non erano riconoscibili o prevedibili, restavano legittime le varianti e le successive modificazioni giustificate da eventi sopravvenuti. In conclusione, riteneva il tribunale che la situazione lamentata [REDACTED] non potesse essere considerata conseguenza di inadempimento dell'amministrazione in via precontrattuale, ma piuttosto della volontà contrattuale della società.

Infondata era anche la contestazione secondo cui, in sede di sottoscrizione del contratto in data 27.5.2015, Il Comune aveva allegato "elaborati contabili non del tutto corrispondenti a quelli con quelli forniti al momento della procedura di aggiudicazione" ciò in quanto era fatto pacifico che, essendo stata indetta la gara d'appalto il 14.11.2013, ed essendo stata approvata la variante in data 26.11.2014, i lavori che [REDACTED] doveva impegnarsi ad eseguire con la firma del contratto erano necessariamente diversi rispetto a quelli oggetto della gara, in parte eseguiti dalla prima aggiudicataria e in parte modificati con la variante del 2014. In ogni caso, osservava il primo giudice, che la società prima di sottoscrivere il contratto e di avere in consegna i lavori, avrebbe dovuto verificare la mutata situazione e di conseguenza, consapevolmente, accettare o meno la proposta dell'appaltante.

Analoghe considerazioni svolgeva il tribunale con riferimento alla dedotta responsabilità contrattuale (il Comune avrebbe abusato del potere modificativo attraverso l'emissione di una variante al progetto, e ciò per sopperire alle iniziali carenze progettuali; altresì avrebbe abusato del potere relativo alla redazione dell'atto di sottomissione, pretendendo l'imposizione di nuovi prezzi sulla base elaborati contabili differenti rispetto a quelli proposti al momento della sottoscrizione del



contratto); difatti, pure in tale ipotesi, il tribunale riteneva che avesse rilievo la circostanza che la ██████████ in occasione del verbale di consegna dei lavori (del 23.10.2015), avesse dichiarato di poter dare inizio alle opere, circostanza che evidentemente implicava l'aver esaminato lo stato dei luoghi, l'aver valutato che i lavori potevano iniziare nelle condizioni presenti in quel momento, circostanza che trovava conferma nella asserzione del legale rappresentante della società attrice resa nel medesimo verbale di consegna ove *“dichiara(va) di non avere difficoltà alcuna né dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva né eccezione alcuna”*.

Le allegate condizioni ostative di carenza progettuale avrebbero, cioè, dovuto impedire alla società la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e, in ogni caso, avrebbero dovuto impedire alla stessa di accettare di sottoscrivere il contratto, tenuto conto che la dichiarazione di cui all'art 106 DPR 207/2010 aveva proprio la finalità di verificare che la volontà dell'appaltatore si fosse correttamente formata e, dunque, che fosse stata compiutamente valutata la fattibilità e la convenienza anche economica del contratto. Il tribunale, inoltre, rilevava che non era giustificata neppure la mancata sottoscrizione della seconda variante e dell'atto di sottomissione del 4.3.2016 (docc 17,-20 convenuto), poiché la variante non prevedeva alcuna nuova lavorazione ma, al fine di recepire le indicazioni della Soprintendenza del MIBAC, che aveva richiesto che il fabbricato conservasse il profilo originario, aveva escluso la sopraelevazione di un piano prevista in origine nel progetto, con necessità di incremento delle misure di sicurezza per la conservazione delle facciate e per garantire la stabilità delle murature perimetrali all'esito della demolizione del fabbricato. Dall'esame dei documenti in atti emergeva peraltro che la variante non prevedeva un aumento dei prezzi pattuiti superiore al 20% dell'importo in contratto.

In ogni caso, la circostanza che la variante non prevedesse lavori aggiuntivi ma analoghi a quelli già previsti in contratto, e non dunque nuovi e diversi; che l'importo dei lavori da eseguire era di ammontare che non superava il quinto del complessivo importo dell'appalto, la circostanza che gli stessi lavori potessero essere inseriti nel progetto ab origine costituiva ad avviso del tribunale un inadempimento di gran lunga meno grave di quello dell'impresa che sin dalla sottoscrizione del contratto aveva tergiversato e ommesso di compiere i lavori, non onerando l'impegno assunto.

In conclusione all'esito della comparazione tra i rispettivi inadempimenti delle parti, il tribunale riteneva l'inadempimento dell'appaltatore sicuramente più grave dell'inadempimento del Comune e tale da giustificare la risoluzione da parte della stazione appaltante, perché a fronte della redazione di un progetto non completo, l'appaltatore non aveva provveduto alla necessaria verifica del progetto e dello stato dei luoghi, non aveva dato inizio alle opere nonostante la dichiarazione di cui all'art 106 DPR 207/2010 all'atto della sottoscrizione del contratto ed in assenza di provvedimenti



di sospensione da parte della DL, non aveva dato inizio all'esecuzione dei lavori, neppure dopo la consegna avvenuta in data 23.10.2015, né aveva sottoscritto l'atto di sottomissione alla seconda variante. Più in generale i lavori non avevano mai avuto inizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello la ██████████ deducendo, con il primo e secondo motivo, che il tribunale avrebbe errato, nell'ambito delle verifica sia della responsabilità precontrattuale che di quella contrattuale, nel valutare i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione, laddove aveva ritenuto che ██████████ avesse preso in consegna il cantiere senza sollevare eccezioni e riserve e che pertanto non potesse dolersi poi delle irregolarità progettuali riscontrate e documentate in primo grado dalla consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il giudice di prime cure avrebbe trascurato che la società appaltatrice aveva prodotto il doc. 7 da cui emergeva testualmente che la stessa aveva accettato con riserva la consegna dei lavori, come emergeva dalla firma apposta dal legale rappresentante in calce al verbale. Tale firma, dunque, consentiva alla società di evitare la decadenza dalla formulazione delle riserve che, ex lege, avrebbe potuto iscriverne nei successivi 15 gg. decorrenti dal verbale di consegna, così come in concreto era avvenuto (richiamava all'uopo il doc 8).

Il giudice non aveva considerato che la riserva aveva come oggetto proprio le lamentate carenze progettuali *ab origine* che, dal canto suo, il Comune aveva anche ammesso confessato e riconosciuto con nota del 21.9.2015 (doc 3).

In tale contesto la società appaltatrice non poteva considerarsi inadempiente, avendo agito con diligenza, apponendo le riserve nei tempi previsti.

Il tribunale avrebbe pertanto trascurato tali circostanze emergenti dall'istruttoria, compiendo un errato ragionamento di diritto, sia in riferimento all'eccepita responsabilità precontrattuale che contrattuale, in quanto basato su un presupposto di fatto inesistente (riserve ed eccezioni esistenti e ritenute erroneamente mai sollevate).

Quanto, poi specificamente alla responsabilità contrattuale, l'appellante evidenziava come il tribunale avesse errato nel ritenere ingiustificato il rifiuto dell'appaltatrice di sottoscrivere la seconda variante del 2016 e l'atto di sottomissione, poiché era risultato in giudizio che la situazione di pericolo che imponeva le misure di sicurezza dei lavori fosse conoscibile e prevedibile dall'amministrazione e pertanto non erano sussistenti i requisiti per l'approvazione della variante. Quindi nessun inadempimento poteva essere ascritto alla società, laddove lo ius variandi dell'amministrazione non era stato legittimamente esercitato per non essere sorretto da circostanze sopravvenute o imprevedibili, come comprovato dalle risultanze dell'ATP; il primo giudice neppure



avrebbe tenuto conto che, in tale contesto, anche il prezzo delle opere in variazione, avrebbe dovuto seguire altro iter ex art. artt. 161-163 DPR 207/10.

Con il terzo motivo di appello [REDACTED] ha lamentato l'omessa pronuncia sulla fondatezza e legittimità delle riserve mentre con il quarto motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del progetto integrativo reso in data 21.9.2015 pari euro 6.218,00 (doc 8).

Infine parte appellante si è doluta della regolamentazione delle spese processuali, poiché la fondatezza della domanda della società avrebbe dovuto condurre alla condanna del Comune convenuto anche sotto il profilo della spese di lite, essendo illegittima la risoluzione unilaterale del contratto, in quanto lo stallo nell'esecuzione dei lavori era unicamente ascrivibile alla stazione appaltante, nonché illegittima anche la segnalazione al casellario informatico, e la richiesta di escussione della polizza fideiussoria.

[REDACTED] ha resistito all'appello richiedendone il rigetto in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite.

All'udienza del 21.1.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

I primi quattro motivi di gravame proposti [REDACTED] meritano un vaglio congiunto poiché, nella sostanza, si risolvono in un'unica censura rivolta alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice nella verifica degli inadempimenti che le parti contrattuali reciprocamente attribuivano l'una all'altra in relazione al contratto di appalto di opere pubbliche sottoscritto in data 27.5.2015.

L'aver omesso il primo giudice di valutare la sottoscrizione con riserva apposta dal legale rappresentante all'atto della consegna dei lavori e dunque la tempestività stessa delle riserve, l'aver quindi omesso una pronuncia sulla domanda di fondatezza delle riserve che l'appaltatrice aveva formulato separatamente e l'aver omesso una pronuncia sul mancato pagamento del progetto integrativo che costituiva oggetto della seconda riserva; l'aver il primo giudice valutato ingiustificata la mancata sottoscrizione dell'atto di sottomissione a fronte di una illegittimità della variante in corso d'opera perché afferente a opere non imprevedibili, sono tutte censure con le quali l'appellante, con evidenza, devolve a questa Corte il merito integrale della controversia decisa dal tribunale, imponendo di conseguenza una globale rivisitazione degli atti.

Poiché nel giudizio si controverte, dunque, in ordine alla risoluzione per inadempimento del contratto del 27.5.2015, in punto di diritto, giova evidenziare che, anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblico, si applicano le norme generali sulla risoluzione.



Quindi se, come accade nella specie, sono dedotti dalle parti inadempimenti reciproci, il giudicante resta tenuto a valutare i singoli inadempimenti e verificare quali siano quelli più gravi ⁽¹⁾

In tale prospettiva, resta allora del tutto irrilevante la valutazione rigorosa invocata dall'amministrazione appellata, circa la tardiva formulazione di riserve da parte [REDACTED] nel verbale di consegna del 23.10.2015, posto che il rispetto del procedimento sulle riserve è necessario solo qualora l'appaltatore intenda contestare le singole partite di lavoro contabilizzate o ottenere il riconoscimento di ulteriori compensi o di indennizzi fuori degli eventi contabilizzati in esecuzione del contratto e non invece, quando intenda ascrivere inadempimenti e esercitare pretese risarcitorie come nel caso che ci occupa, in cui evidentemente i fatti che hanno costituito oggetto delle riserve restano certamente valutabili ai fini decisori.

I motivi di appello, dunque, implicano la necessità di ripercorrere i fatti come emergenti dalle prove documentali.

Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue:

- in data 29 maggio 2015, [REDACTED] sottoscrivevano il contratto di appalto pubblico oggetto di causa (doc. 1), per il “completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione del fabbricato [REDACTED] ai numeri civici 199,201,203,205 da adibire a struttura di ricevimento e accoglienza”;
- l'immobile, di valore storico, era un bene vincolato ai sensi del D.Lgs 42/04, e il progetto di restauro e ristrutturazione era stato autorizzato dalla competente Soprintendenza (cfr. doc. 31);
- la sottoscrizione del contratto [REDACTED] avveniva a seguito della risoluzione consensuale del precedente vincolo con la ditta [REDACTED] la quale, aveva svolto parte dei lavori d'avvio del progetto, completando la fase delle demolizioni dell'immobile da restaurare e ristrutturare;
- dal testo dell'accordo con [REDACTED] emerge che l'oggetto dell'appalto aveva il medesimo contenuto di quello concluso con la impresa prima aggiudicataria [REDACTED] seppure “al netto dei lavori già eseguiti”, (cfr. doc. 1);
- nel contratto di appalto era, in particolare, specificato lo stato delle lavorazioni compiute dalla precedente ditta, con riguardo alle demolizioni già eseguite e alle modifiche in corso d'opera che si erano rese necessarie “...per effetto di esigenze imprevedibili in fase progettuale...” confluite

¹ cfr Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019, secondo cui “... nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente”. Cfr, per la valutazione della gravità dell'inadempimento anche Cass Sez. 3 - Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).



nell'approvazione di una variante dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, A [REDACTED] con prot. 5666 del 17/09/2014 (cfr doc. 2);

- occorre, infatti, approntare misure provvisorie di messa in sicurezza delle facciate dell'antico palazzo, e la variante menzionata aveva aggiunto una nuova lavorazione, la n. OE32 specificata come "fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture instabili", (doc. 8);

Ai sensi dell'art. 106 del DPR 207/[REDACTED], senza riserva, il verbale "...dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del ...contratto" (doc. 3);

- le stesse parti hanno allegato e documentato che la consegna effettiva dei lavori avveniva soltanto in data 23/10/2015, circa cinque mesi dopo la sottoscrizione del contratto;

- in data 30.9.2015 risulta che l'impresa appaltatrice aveva sollecitato la stazione appaltante alla consegna dei lavori (cfr doc 4 appellante);

- in verità, dall'esame degli atti, emerge pure che la Direzione dei Lavori, già prima e con mail del 20/07/2015 (cfr doc. 4 appellata), ottenuta l'autorizzazione del RUP in data 17/07/2015 con nota prot. 4572 (cfr. doc. 13) chiedeva all'Impresa di poter procedere formalmente alla consegna dei lavori ed alla firma del relativo verbale, ciò anteriormente dunque al sollecito dell'appaltatrice;

- nella stessa comunicazione il Direttore dei Lavori impartiva all'Impresa anche le istruzioni relative alle opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza del cantiere e sollecitava "... l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi";

- con mail del 21 luglio 2015 (doc. 5), [REDACTED] riscontrava che, sulla base di imprecisati accordi, i lavori avrebbero dovuto essere consegnati nel periodo di settembre, terminato il periodo feriale estivo;

- nello scambio di tali comunicazioni e prima dunque della effettiva consegna del cantiere, la Direzione dei lavori e l'impresa appaltatrice iniziavano a interloquire in disaccordo circa i compiti afferenti alla sicurezza del cantiere e sul concetto di "opera provvisoria" che riguardava non tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto ma solo le due facciate dell'immobile, l'una sulla via Nazionale e l'altra sulla Via Santa Croce, già valutate nella variante in corso d'opera in data 2014 e, come già detto nota e accettata dall'Impresa sin dalla sottoscrizione del contratto;

- in merito emerge dalla lettura della mail del 22 luglio 2017 (doc. 6) che l'Arch[REDACTED] richiamando gli artt. 33 e 165 del DPR n. 207 del 5/10/2010, rappresentava alla impresa che fossero "... a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone, ed alle cose nella esecuzione dell'appalto";



- di contro l'impresa riscontrava, con mail del 29 luglio 2015 (doc. 7), che occorresse una integrazione progettuale per le opere provvisoriale e per consentire la messa in sicurezza di alcune parti del cantiere;
- il ██████████ nel mese di settembre 2015 e prima della consegna dei lavori, benché in disaccordo, acconsentiva in ogni caso alle richieste dell'impresa e disponeva un supplemento di progettazione delle misure di sicurezza, come da nota del Sindaco, in data 21/09/2015 (doc. 10);
- Il progetto veniva affidato ██████████ resasi disponibile a redigerlo come da preventivo prot. 5875 del 18/09/2015, per un importo di € 6218,00 accettato dall'amministrazione;
- Il progetto per la messa in sicurezza delle due facciate (doc. 11), veniva tuttavia redatto senza il calcolo dei costi di realizzazione della struttura, ciò che impediva una immediata verifica di fattibilità delle opere, sicché ██████████ provvedeva a completarlo eseguendo una stima dei costi in data 24.11.2015 (doc. 12);
- nel frattempo con la consegna dei lavori in data 23/10/2015 (doc. 14) l'Impresa esplicava le proprie riserve iscritte nel Verbale di consegna (doc. 15): la prima riserva aveva ad oggetto la denuncia di danni per "ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori" come puntualmente e diffusamente esplicato dall'impresa che imputava alle carenze progettuali sulle misure provvisoriale la impossibilità di avviare le opere e pure il ritardo di consegna del cantiere; e la seconda riserva aveva ad oggetto il mancato pagamento dell'importo concordato per la redazione del progetto di messa in sicurezza delle facciate sulla Via Nazionale e sulla Via Santa Croce;
- Il Direttore dei Lavori (cfr. doc. 16), contestava l'asserito anomalo andamento dei lavori evidenziando che il ritardo nei lavori non era dipeso da negligenza della stazione appaltante e/o della direzione lavori e che, in ogni caso, la questione non poteva essere oggetto di riserva quanto di apposita azione processuale con cui far valere la responsabilità del Comune, richiamando le procedure indicate nel DPR 207/10 soprattutto con riferimento agli artt. 153 comma 8 e 157 del medesimo. Rispetto alla seconda riserva, la DL, evidenziava il parziale adempimento all'onere progettuale concordato con l'impresa, sicché l'importo di € 6.218,00 + IVA era rideterminato in € 3855,16 + IVA, in ragione del fatto che il progetto era stato eseguito senza la stima dei costi necessari per la realizzazione delle opere, né era stata espletata la direzione tecnica in fase di installazione, così come da preventivo;
- Anche dopo la consegna del cantiere all'impresa, emerge dagli atti, il protrarsi della situazione di stallo in quanto non risultava eseguita ancora alcuna attività, neppure preparatoria, di lavorazione, benché non vi fossero ordini di sospensione adottati dalla Direzione Lavori;
- nel frattempo accadeva che, a seguito di interlocuzioni tra Direzione Lavori, Stazione Appaltante e le Autorità preposte al vincolo storico-culturale del fabbricato, era adottata dalla Direzione Lavori



una seconda variante in corso d'opera per la realizzazione del progetto di ristrutturazione, che eliminava la sopraelevazione del corpo di fabbrica prospiciente la Via Nazionale, al fine di preservare il profilo edilizio originario, e prescriveva la realizzazione di ulteriori misure di sicurezza (doc. 17 istanza prot. Del 13.1.2016) con aumento dei costi al di sotto del 20%;

- definita la procedura per l'approvazione della perizia di variante, con delibera di giunta n. 11 del 11 febbraio 2016 (doc. 18) e ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro (doc. 19), il Responsabile del Procedimento, [REDACTED] [REDACTED], per la firma del cosiddetto atto di sottomissione (doc. 20);

- erano inviati alla appaltatrice tre inviti alla sottoscrizione del nuovo contratto (docc. 21 22 23), a cui la stessa non dava riscontro;

- persistendo l'inerzia nell'avvio dei lavori, il Comune, a seguito di richiesta di formulazione delle contestazioni da parte del RUP, ai sensi del secondo comma dell'art. 136 D.Lgs 163/2006 (doc. 26), ribadita nella contestazione formale inoltrata dal Direttore dei Lavori [REDACTED] con nota prot. 4733 del 19/07/2016 (doc. 27), procedeva con la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 136 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, previa diffida ad adempiere a termine di legge (doc. 24). L'inadempimento veniva spiegato nella relazione particolareggiata della Direzione Lavori, con nota prot. 4626 del 13/07/2016 (doc. 25) ove si dava atto che erano trascorsi 263 giorni dalla consegna dei lavori, e oltre un anno dalla stipula del contratto di appalto, senza che la impresa avesse compiuto attività esecutiva del progetto, all'interno del cantiere;

- la risoluzione contrattuale, veniva adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.M. n. 82 del 08/08/2016 (doc. 28), e il procedimento di risoluzione del contratto si esauriva con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di [REDACTED] n. 176 del 22/08/2016 (doc. 29) con cui si procedeva ad incamerare, ai sensi dell'art. 123 DPR 207/1, la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria UnipolSai Assicurazioni n. 30448/96/104104843 del 18/05/2015 cui seguiva la richiesta di comunicazione al D.L. di procedere alla valutazione delle lavorazioni e prestazioni eventualmente eseguite;

- dall'esame del Riepilogo dello Stato finale dei Lavori (doc. 30) emergeva che a fronte di 297 giorni di lavoro utili al compimento di lavorazioni oggetto del contratto di appalto, [REDACTED] [REDACTED] aveva maturato un saldo attivo di lavorazioni pari ad € 0,00 (euro zero/00), mentre il compenso afferente il servizio di ingegneria, parzialmente eseguito, ammontava a € 3.855,16, somma che veniva dal Comune compensata con le maggiori somme dovute a titolo di penale sul ritardo.

Tanto esposto, ritiene la Corte come sia di tutta evidenza, nella documentazione agli atti, che l'inadempimento più grave sia ascrivibile [REDACTED]



In primo luogo, infatti, deve darsi atto come il progetto allegato al contratto sottoscritto dalle parti nel maggio 2015 già includeva la variante in corso d'opera approvata nel 2014 e i costi delle opere provvisionali; per ovvie ragioni era dunque un progetto diverso da quello relativo in fase di aggiudicazione avvenuta nel 2013 e non presentava *ab origine* le totali omissioni progettuali denunziate, essendo le misure di sicurezza e opere provvisionali espressamente indicate almeno per la facciata del fabbricato di via Santa Croce, così come anche accertato in sede di ATP.

Il Comune committente ha dimostrato, quindi, di avere valutato la condizione del cantiere e i pericoli esistenti a seguito delle demolizioni eseguite dalla prima impresa aggiudicataria e, in tale contesto, aveva adottato e approvato con la prima variante la nuova voce di spesa OE32 specificata come "fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture instabili" (cfr. doc. 8) richiamata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Restano ingiustificate le doglianze dell'impresa laddove opponeva come ostacolo all'avvio dei lavori la totale carenza progettuale di opere provvisionali e dei relativi costi, poiché al momento della sottoscrizione del contratto e financo della consegna dei lavori, sussisteva una precisa indicazione progettuale e, di più, neppure sussisteva un pericolo di crollo delle facciate murarie residue dalle demolizioni eseguite dalla prima ditta aggiudicataria, così come restava accertato nell'accertamento tecnico preventivo in cui veniva dato atto dell'esistenza di adeguati contrafforti murari.

E' poi dimostrato in giudizio che la società avesse pure perfetta cognizione del progetto allegato al contratto di appalto includente la variante del 2014 con le misure provvisionali e i costi, e soprattutto dello stato del cantiere. Infatti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto provvedeva a rilasciare la dichiarazione ai sensi dell'art. 106 DPR 207/2010, in cui dava atto della permanenza delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione del completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione del fabbricato (doc. 3).

In ogni caso a fronte di una inadeguatezza del progetto ascrivibile alla stazione appaltante che poteva valutarsi non rilevante o "marginale" quanto alle opere provvisionali –perché non vi era serio pericolo di crollo delle opere murarie e le carenze progettuali delle opere provvisionali interessavano solo la facciata del fabbricato sulla via Nazionale - assume rilievo, sotto il profilo soggettivo, la circostanza che la Direzione dei Lavori, ricevute [REDACTED] le prime contestazioni, provvedeva secondo buona fede e in tempi assai contenuti (ridotti a meno di due mesi dalla sottoscrizione del contratto e ancora prima della consegna dei lavori all'appaltatrice), a far integrare il progetto, attribuendo l'incarico alla stessa appaltatrice, si da rimuovere qualsiasi ostacolo all'avvio delle lavorazioni.



Tuttavia, il progetto della [REDACTED] pur redatto il 16.10.2015 (cfr doc. 11), risultava carente della indicazione dei costi per la verifica di fattibilità e, ancora una volta, il Comune, sempre agendo secondo buona fede, si adoperava a superare il problema elaborando una stima dei costi per l'attuazione del progetto integrato, senza che tale sforzo conducesse agli esiti sperati, poiché risulta dagli atti che nessun lavoro veniva eseguito dall'appaltatrice neppure a decorrere dal 25.11.2015 quanto era definitivamente espressa una valutazione di effettività delle opere provvisionali di cui al preventivo/progetto integrativo.

In tale contesto allora, pur a volere considerare non legittima la seconda variante in corso d'opera adottata dall'amministrazione nel 2016, laddove includeva tra i lavori nuove opere provvisionali che avrebbero dovuto essere già previste in progetto originario, secondo il giudizio espresso dal consulente in sede di ATP, e pur a voler ritenere legittimo il rifiuto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte della Tecno Impianti srl in assenza di contraddittorio per la determinazione dei nuovi costi come per legge, resta del tutto manifesto come assumesse profili di gravità maggiore il rifiuto della aggiudicataria ad avviare e eseguire i lavori oggetto dell'appalto in ragione di denunciate inadeguatezze progettuali risultate tuttavia del tutto marginali, in quanto riguardanti una parte di opere provvisionali che interessavano una sola facciata del fabbricato in assenza di pericolo di crollo delle opere murarie alla data di consegna dei lavori e confermata in sede di ATP, anzi perfino in concreto superate con l'adozione, grazie alla condotta collaborativa dell'amministrazione acquiescente alle richieste dell'impresa, di un progetto integrativo redatto dalla stessa appaltatrice prima di ricevere la consegna dei lavori – peraltro avvenuta dopo le ferie estive per espressa richiesta della stessa società (doc. 5) - e i cui costi aggiuntivi l'amministrazione si era impegnata a remunerare.

[REDACTED] di contro, protraendo ingiustificatamente, per le ragioni esplicate, l'inattività dalla data della sottoscrizione del contratto sino alla data della risoluzione del contratto per 297 gg o per un tempo comunque apprezzabile, a voler considerare la data di consegna dei lavori, ha evidentemente disatteso ogni obbligazione assunta con il contratto, tenendo una condotta, non improntata a buona fede e correttezza, poco collaborativa rispetto ai seri tentativi di risoluzione delle problematiche insorte e posti in essere dal Comune, così determinando una alterazione dell'equilibrio contrattuale e degli interessi perseguiti dalle parti, avuto riguardo alle concrete possibilità via via delineatesi di dare attuazione all'appalto, rimasto invece totalmente inattuato.

Da tale giudizio deriva anche l'infondatezza degli assunti posti a base della prima riserva formulata dalla società, dovendosi escludere l'imputabilità all'amministrazione sia del ritardo della consegna dei lavori e del cantiere poiché a fronte di sollecito dell'amministrazione (doc 4 Comune e doc 5 impresa) era stata l'impresa a rinviare al periodo post ferie l'incombente (doc 5); sia della mancata



esecuzione dei lavori, per le ragioni ampiamente esposte; quanto alla seconda riserva appare del tutto legittima la mancata corresponsione dell'importo concordato, non soltanto per la documentata esecuzione parziale dell'incarico, ma soprattutto in quanto l'importo, anche ove liquidabile nella misura concordata di euro 6.218,00 oltre oneri, resterebbe compensato con i maggiori oneri della penale ricadenti sull'impresa e non oggetto di contestazione.

I motivi di appello vanno quindi integralmente respinti, anche l'ultimo sulle spese di lite poiché, all'esito del vaglio rimesso a questa Corte, resta pienamente confermato il giudizio di integrale soccombenza espresso dal tribunale e corretta l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate a favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, determinata sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati (valore indeterminabile complessità bassa, valori medi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, mancando nuova attività istruttoria).

Al rigetto dell'appello consegue l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12, ove il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 370/2020 pubblicata il 30.3.2020;

- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del Comune di [REDACTED] che liquida in € 6.615,00, per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- Dichiaro la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12, ove dovuto.

Così deciso in Sassari nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 29 settembre 2022.

Il Consigliere relatore/estensore

Dott. Francesca Lupino

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu

